

VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria dello stabilimento allegata all'istanza pervenuta in data 23/05/2024, prot. n. 29139.

- *Squadratura e bordatura su linea IMA, levigatura in linea piana di applicazione vernice, stoccaggio polvere di legno in silos*
Punti di emissione **camini nn. 3, 4, 6, 9 e 14**

Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 10 mg/m³

- *Verniciatura manuale a spruzzo*
Punti di emissione **camini nn. 15, 16**

Parametro: Composti Organici Volatili, espressi come Carbonio Organico Totale;
Valore limite di emissione: 75 mgC/m³

Parametro: toluene;
Valore limite di emissione: 20 mg/m³ con flusso di massa ≥ 100 g/h

Parametro: stirene;
Valore limite di emissione: 20 mg/m³ con flusso di massa ≥ 100 g/h

Parametro: polveri totali;
Valore limite di emissione: 3 mg/m³

- *Verniciatura automatica su linea piana ed essiccazione dei manufatti verniciati in forno*
Punto di emissione **camino n. 10**

Parametro: Composti Organici Volatili, espressi come Carbonio Organico Totale;
Valore limite di emissione: 50 mgC/m³

Parametro: toluene;
Valore limite di emissione: 20 mg/m³ con flusso di massa ≥ 100 g/h

- *Essiccazione dei manufatti verniciati in forno*
Punto di emissione **camino n. 17**

Parametro: Composti Organici Volatili, espressi come Carbonio Organico Totale;
Valore limite di emissione: 50 mgC/m³

Parametro: toluene;
Valore limite di emissione: 20 mg/m³ con flusso di massa ≥ 100 g/h

Parametro: stirene;
Valore limite di emissione: 20 mg/m³ con flusso di massa ≥ 100 g/h

- *Incollaggio imbottiti*
Punto di emissione **camino n. 18**

Parametro: Composti Organici Volatili, espressi come Carbonio Organico Totale;
Valore limite di emissione: 150 mgC/m³ con flusso di massa ≥ 200 gC/h

Parametro: polveri totali;
Valore limite di emissione: 3 mg/m³

- *Produzione di calore a uso misto con impianto di combustione a combustibile solido costituito da sfridi di legno trattato con potenzialità termica nominale 3,2 MW*
Punto di emissione **camino n. 1**

Condizioni impiantistiche

- alimentazione automatica del combustibile;
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- registrazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- controllo in continuo nell'effluente gassoso dei seguenti parametri: monossido di carbonio, ossigeno, temperatura.

Valori limite alle emissioni

Valori medi giornalieri	mg/m³
Monossido di carbonio (CO)	50
Valori medi su un'ora	mg/m³
Cadmio (Cd) + tallio (Tl)	0,05
Mercurio (Hg)	0,05
Antimonio (Sb) + arsenico (As) + piombo (Pb) + cromo (Cr) + cobalto (Co) + rame (Cu) + manganese (Mn) + nichel (Ni) + vanadio (V) + stagno (Sn)	0,5
Valori medi su un'ora	mg/m³
Ossidi di azoto (NO ₂)	400
Valori medi su trenta minuti	mg/m³
Polveri totali	30
Sostanze organiche (esprese come C.O.T.)	20
Cloruro di idrogeno (HCl)	60
Fluoruro di idrogeno (HF)	4
Biossido di zolfo (SO ₂)	200
Valori medi su otto ore	mg/m³
Idrocarburi policiclici aromatici I.P.A.	0,01
P.C.D.D. + P.C.D.F. (espressi come diossina equivalente)	0,1 (ng/m ³)

I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa); il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso è dell'11% v/v.

Sistema di rilevamento in continuo per il monitoraggio delle emissioni

Il sistema dovrà rispondere ai requisiti generali e funzionali definiti dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e in particolare alle caratteristiche di seguito riportate:

1) Sistema di misura

Il sistema di misura può essere di tipo estrattivo, con estrazione del campione di gas dal flusso effluente, o non estrattivo (in situ), con misura direttamente eseguita su un volume definito di effluente all'interno del condotto.

2) Modalità di campionamento

- Sezione di campionamento individuata secondo la norma UNI EN ISO 16911-1-2.
- Sonda di campionamento gas con filtro riscaldato.
- Linea di campionamento riscaldata e termoregolata (per sistemi di misura di tipo estrattivo).

- Apparato di deumidificazione del campione (refrigeratore) con umidità residua corrispondente all'umidità di saturazione a una temperatura non superiore a 4 °C (per sistemi di misura di tipo estrattivo).

3) *Misure - principi di misura degli strumenti analizzatori*

- Analizzatore di monossido di carbonio (CO) con misura di tipo indiretto nella regione spettrale dell'infrarosso - N.D.I.R. (non-dispersive infrared absorption).
- Misuratore della temperatura fumi con termocoppia di tipo K.
- Misuratore di ossigeno nei fumi con analizzatore elettrochimico a ossido di zirconio.

4) *Calibrazione*

Lo strumento analizzatore di monossido di carbonio deve poter essere predisposto per la calibrazione periodica (con frequenza dichiarata dal costruttore), da effettuarsi sul campo con sistemi di riferimento esterni (bombole di gas campione a concentrazione certificata).

5) *Sistema di acquisizione, validazione ed elaborazione dei dati*

- Il sistema deve poter acquisire i dati istantanei con continuità per mezzo di software dedicato che consenta la visualizzazione dei valori istantanei, dei valori medi semiorari e giornalieri e visualizzi in forma grafica i valori medi semiorari e giornalieri.
- Le grandezze misurate dovranno essere espresse nelle unità di misura appropriate (mg/Nm³ per i gas, °C per temperatura e % v/v per ossigeno).
- Le concentrazioni dei gas dovranno essere rapportate a un tenore di ossigeno di riferimento dell'11% v/v sui fumi anidri.
- Nel caso vengano utilizzati sistemi di misura "in situ" dovrà essere documentato il tenore di umidità relativa utilizzato per il calcolo della concentrazione della sostanza misurata.
- Per la validazione delle misure acquisite si rinvia alle indicazioni riportate al punto 3.7.2 e punto 5.2 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006.

Art. 275 comma 2 del D. Lgs. 152/2006

L'attività di verniciatura manuale a spruzzo e automatica su linea piana ed essiccazione dei manufatti verniciati in forno, per la tipologia e la quantità di materie prime contenenti solventi utilizzate, ricade nel campo di applicazione dell'art. 275 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 con l'attività individuata al punto 2.d) della Parte II dell'Allegato III alla Parte V del succitato decreto, con soglia di consumo di solvente superiore a 15 t/a.

Per le operazioni di verniciatura manuale a spruzzo e automatica su linea piana ed essiccazione dei manufatti verniciati in forno, effettuate con l'impiantistica, le materie prime e l'operatività dichiarate nella domanda di AUA pervenuta in data 23/05/2024 ed assunta al prot. n. 29139 e successive note integrative, il gestore dovrà garantire un valore limite di riferimento per le emissioni diffuse pari a:

- *Verniciatura manuale a spruzzo e automatica su linea piana ed essiccazione dei manufatti verniciati in forno*
Emissione diffusa

Valore limite di riferimento: 6,930 tCOV/anno

Il gestore deve dimostrare la conformità delle emissioni di Composti Organici Volatili generate dall'attività di verniciatura manuale a spruzzo e automatica su linea piana ed essiccazione dei manufatti verniciati in forno ai valori limite di emissione stabiliti in precedenza per le emissioni convogliate in uscita dai camini nn. 10, 15, 16 e 17 e per le emissioni diffuse.

La ditta deve inoltre elaborare e trasmettere un Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni riportate nell'Allegato III alla Parte V del D. Lgs. 152/2006. Per l'elaborazione del Piano Gestione Solventi, l'azienda deve quantificare:

- l'input di solvente;
- il consumo di solvente;
- il recupero di solvente mediante distillazione (mediante registrazione puntuale del materiale recuperato);
- l'operatività degli impianti di verniciatura manuale a spruzzo e automatica su linea piana ed essiccazione dei manufatti verniciati in forno;
- la presenza di solvente nei rifiuti prodotti;
- le emissioni diffuse;
- le emissioni convogliate in atmosfera.

Per l'elaborazione del Piano Gestione Solventi, la ditta dovrà utilizzare l'intero anno solare come periodo di osservazione; dovrà inoltre utilizzare entrambi i metodi analitici per la misura dei composti organici volatili indicati al relativo paragrafo. I risultati delle misure analitiche effettuate e la documentazione richiesta devono essere trasmessi entro il mese di aprile di ogni anno successivo al periodo di osservazione.

Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazioni

Le emissioni rilasciate in atmosfera attraverso il **camino n. 2**, afferente all'impianto di combustione a uso misto alimentato a metano, con potenzialità termica nominale di 600 kW, risultano escluse dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006.

Misure analitiche di autocontrollo

- Operazioni di verniciatura manuale a spruzzo (punti di emissione nn. 15 e 16)
Operazioni di verniciatura automatica su linea piana ed essiccazione dei manufatti verniciati in forno (punti di emissione nn. 10 e 17)

La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo alle emissioni in atmosfera.

- Operazioni di produzione di calore a uso misto con impianto di combustione a combustibile solido costituito da sfridi di legno trattato con potenzialità termica nominale 3,2 MW (punto di emissione n. 1)

La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, entro il mese di aprile di ogni anno, le misure di autocontrollo alle emissioni in atmosfera e i risultati delle misure in continuo registrati durante l'esecuzione delle prove discontinue.

- Operazioni di squadratura e bordatura su linea IMA (punto di emissione n. 6)
Operazioni di levigatura in linea piana di applicazione vernice (punto di emissione n. 14)
Operazioni di stoccaggio polvere di legno in silos (punti di emissione nn. 3, 4, 9)

Non si prescrivono ulteriori analisi di autocontrollo alle emissioni in atmosfera. Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione installati.

Modalità di esecuzione delle misure

- i valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;

- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa);
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e per la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni delle Linee Guida ARPAV - Provincia 2024 “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera”, pubblicate nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it. Per le operazioni di produzione calore a uso misto con impianto di combustione a combustibile solido costituito da sfridi di legno trattato con potenzialità termica nominale 3,2 MW, per il parametro P.C.D.D. + P.C.D.F. (espressi come diossina equivalente) è sufficiente effettuare un unico campionamento della durata di 8 ore;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera

- L’esercizio degli impianti di abbattimento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell’impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l’autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di abbattimento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all’atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento dovranno essere documentate mediante annotazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico a essi collegato, dell’esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

I punti di emissione nn. 1, 3, 4, 6, 9, 10 e 17 devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro interno di 2” ½ con filettatura gas.

Il punto di emissione n. 14 deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera che abbiano le seguenti caratteristiche: n. 2 tronchetti con diametro interno di 4” muniti di controflangia, posti sulla stessa sezione a 90° l’uno dall’altro, secondo i dettagli costruttivi delle Linee Guida ARPAV - Provincia 2024.

Il punto di emissione n. 18 deve essere dotato di una presa per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro interno di almeno 4” munita di controflangia.

I punti di emissione nn. 15 e 16 devono essere dotati ciascuno di due prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro interno di almeno 4” munite di controflangia.

Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro. Il posizionamento dei tronchetti di prelievo, le piattaforme di lavoro, l’accessibilità in sicurezza devono rispettare i requisiti indicati nelle Linee Guida ARPAV - Provincia 2024 “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera”, pubblicato nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it.

Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l’esecuzione di analisi, assegnando un termine per l’installazione delle prese standardizzate e delle strutture per l’accessibilità alle stesse, conformemente a quanto indicato nel documento “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera”, pubblicato nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it.

Metodi analitici

- Metodo di cui alla norma UNI 16911-1 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- metodo di cui alla norma UNI EN 13284-1 per la misura delle polveri;
- metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la misura dei metalli;
- metodo di cui alla norma UNI EN 13211 per la misura del mercurio;
- metodo di cui alla norma UNI EN 12619 per la misura dei composti organici volatili (espressi come carbonio organico totale);
- metodo di cui alla norma UNI CEN/TS 13649 per la misura dei composti organici volatili (espressi come singoli composti);
- metodo di cui all'allegato 2 del D.M. 25/08/2000 per la determinazione dell'acido cloridrico e dei fluoruri;
- metodo di cui alla norma UNI EN 14792 per la determinazione degli ossidi di azoto;
- metodo di cui alla norma UNI EN 14791 per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- metodo di cui alla norma UNI EN 15058 per la determinazione del monossido di carbonio;
- metodo di cui alla norma UNI ISO 11338:2021 per la determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici;
- metodo di cui alla norma UNI EN 1948-1, 2, 3 per la determinazione di diossine e furani.